

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2233 DEL 13 DICEMBRE 2012

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 3 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 4 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 5 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 6 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 7 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 8 sostituzione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 9 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 10 sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 11 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 12 sostituzione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 13 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 14 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 15 modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 16 modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 17 modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 18 modifiche all'Allegato C al decreto del Presidente della Regione 138/2011

Art. 19 norme transitorie

Art. 20 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138.

Art. 2 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 138/2011 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli interventi di ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese, finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007–2013.>>.

Art. 3 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 138/2011 sono apportate le seguenti

modifiche:

a) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

<<e bis) elementi di collusione: la prestazione di servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado;>>;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

<<h) nuove imprese artigiane: imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo risultano iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) da non più di ventiquattro mesi; l'impresa deve essere iscritta all'AIA. per la prima volta e il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'AIA e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro imprese nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di contributo;>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di personale dipendente;

b) spese di personale per collaboratori occasionali o a progetto;

c) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, iscritti all'INAIL;

d) spese per l'acquisto di strumentazione, di attrezzature specifiche, nuove di fabbrica e di software specialistici strettamente correlati alla realizzazione del progetto. Sono ammessi a contributo i costi di ammortamento, limitatamente ad una quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura; qualora tali beni non siano soggetti ad ammortamento, è ammessa a contributo la quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed un periodo convenzionale di dodici mesi. In ogni caso, la spesa ammissibile non può essere superiore al costo effettivamente sostenuto;

e) spese per la ricerca contrattuale, per le prestazioni di terzi, per i servizi di consulenza, per le competenze tecniche, per i brevetti e per i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca e sviluppo, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione; per le suddette spese, i prestatori dei servizi devono essere in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente;

f) spese per materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli e direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino;

g) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca e allo sviluppo, per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale; in particolare:

1) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

2) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

3) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto;

h) spese generali supplementari al progetto, quantificate nella misura del 9 per cento dei costi diretti di cui alle lettere da a) a g) ammessi a contributo, al netto delle spese generali medesime;

i) spese impreviste, calcolate nella misura massima del 5 per cento dell'investimento, relative a variazioni di costo intervenute in fase di realizzazione del progetto e rendicontate a consuntivo nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo.>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Per le spese del personale di cui al comma 2, lettere a), b) e c), riferibili alle figure del responsabile della ricerca, dei ricercatori e del personale tecnico ed ausiliario, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) le spese sono ammissibili nella misura in cui il personale medesimo è impiegato nel progetto, per un ammontare annuo massimo di 1800 ore/uomo per il personale di cui alla lettera a) del comma 2 e 900 ore/uomo per il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 2;

b) al numero complessivo di ore dedicate al progetto da ciascun soggetto, si applicano i costi standard unitari, indicati nell'allegato D; i collaboratori occasionali o a progetto sono equiparati al personale di cui alla lettera c) del comma 2, ai fini dell'applicazione dei costi standard indicati nell'allegato D;

c) si applicano i costi standard unitari, indicati nell'allegato D previsti per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, anche nel caso in cui gli stessi risultino avere un contratto di lavoro subordinato con l'impresa;

d) le ore dedicate al progetto sono registrate nel diario della ricerca;

e) il responsabile della ricerca, i ricercatori, il personale tecnico ed ausiliario sono in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum; quest'ultimo non è richiesto per il personale tecnico ed ausiliario se dipendente dell'impresa;

f) la congruità delle spese di personale, in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto e l'adeguata esperienza professionale, è soggetta alla valutazione del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato. >>.

c) al comma 5, le parole: <<lettera d)>> sono sostituite dalle seguenti: << lettera e)>>;

d) al comma 6, dopo le parole: <<In tal caso>> sono aggiunte le seguenti: << il responsabile della ricerca è in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente ed>>;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

<<10. Sono oggetto di valutazione del Comitato l'adeguata esperienza professionale degli addetti e dei prestatori di servizi, la pertinenza, la congruità e l'inquadramento delle spese in misura totale o parziale nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione nonché l'eventuale determinazione di importi a recupero, anche in misura percentuale.>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 138/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: <<di ordinaria gestione>> è inserita la seguente: <<apprendisti,>>;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis) responsabile della ricerca, ricercatori, personale tecnico ed ausiliario e prestatori di servizi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e) privi di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto;>>.

Art. 6 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: <<per i progetti di ricerca e sviluppo>> sono sostituite dalle seguenti: <<per i progetti che comprendono ricerca, sviluppo ed innovazione>>;

b) alla lettera b), dopo le parole: <<per i progetti >> è inserita la seguente: <<esclusivamente>>.

Art. 7 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 138/2011 è sostituita dalla seguente:

< se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra almeno due imprese artigiane, alle seguenti condizioni:

- 1) che le singole imprese siano indipendenti l'una dall'altra;
- 2) che nessuna sostenga singolarmente oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto organico realizzato in collaborazione;
- 3) che le singole imprese presentino domanda di contributo a valere sul presente regolamento con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7;
- 4) che tutte le domande riguardanti il progetto di collaborazione siano ammesse a contributo e riguardino un unico progetto organico comprendente una o più iniziative di cui all'articolo 5.>>.

Art. 8 sostituzione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 138/2011 è sostituito dal seguente:

<< **art. 13** presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, in seguito denominato ufficio.

2. Il termine iniziale per l'inoltro telematico delle domande decorre dalle ore 9,15 del 1° febbraio e termina alle ore 16,30 del 30 giugno; il termine iniziale o finale che cade di sabato o in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD).

3. Prima del termine iniziale è possibile elaborare la domanda, ed i relativi allegati, sul sistema GOLD a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigiano.

4. La domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 9, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, è inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD, secondo le modalità indicate nelle linee guida per la compilazione e la trasmissione telematica della domanda di contributo, in seguito denominate linee guida.

5. Le imprese presentano una sola domanda di contributo per ciascuna annualità, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 6, e la domanda medesima riguarda un unico progetto organico comprendente una o più iniziative di cui all'articolo 5.

6. Non presentano domanda le imprese che, al momento della presentazione della stessa, hanno uno o più progetti finanziati a valere sul presente regolamento o su bandi emanati in attuazione della programmazione comunitaria, per i quali è ancora pendente il termine di conclusione, come comunicato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, ovvero oggetto di successiva proroga.

7. Per i progetti di collaborazione tra imprese, le distinte domande di contributo sono inoltrate in via telematica, secondo le modalità indicate nelle linee guida.

8. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigiano:

a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive;

b) le linee guida;

c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

9. Nella documentazione allegata alla domanda sono comprese, in particolare:

a) le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese

b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestanti, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b), c), e) e g) ed il rispetto:

- 1) della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - 2) dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - 3) del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 7;
 - c) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa di cui al comma 8, lettera c);
 - d) il curriculum dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e c); il curriculum non è richiesto per i tecnici ed altro personale ausiliario qualora dipendenti dell'impresa;
 - e) il curriculum o le schede di presentazione o altra documentazione equipollente dei soggetti prestatori dei servizi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e);
 - f) la copia del contratto stipulato con l'organismo di ricerca, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento del punteggio di cui all'allegato C e dell'eventuale maggiorazione della percentuale di aiuto; ove non disponibile, lettera di intenti o di incarico, fermo restando che, al fine della conferma della maggiorazione nella percentuale di aiuto o del punteggio premiale previsto, il contratto è presentato contestualmente alla rendicontazione della spesa;
 - g) la copia del contratto stipulato con le imprese che collaborano al progetto, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento della maggiorazione della percentuale di aiuto.
10. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella nota informativa di cui al comma 8, lettera c).>>.

Art. 9 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 138/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Ove l'integrazione o la regolarizzazione resa ai sensi del comma 2 non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di contributo, il responsabile del procedimento assegna all'interessato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per provvedere.>>;

c) al comma 4, le parole: <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 5>> e le parole: << al numero di protocollo in arrivo apposto dall'ufficio del protocollo >> sono sostituite dalle seguenti: <<numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema GOLD>>;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

<<5 bis. La domanda per accedere agli incentivi è archiviata d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa nei seguenti casi:

a) la domanda è inoltrata con modalità diverse dall'inoltro in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD;

b) la domanda per accedere agli incentivi non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo modello, approvato ai sensi dell'articolo 13, comma 8, lettera a) e l'irregolarità non è sanabile;

c) la domanda è ulteriore rispetto alla prima presentata dalla medesima impresa nell'ambito della stessa annualità;

d) la domanda è presentata da impresa beneficiaria di contributi a valere sul presente regolamento o bando emanato in attuazione della programmazione comunitaria senza che sia decorso il termine di cui all'articolo 13, comma 6;

e) il termine assegnato ai sensi dei commi 2 e 3, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

f) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 3 non consente, sentito il Comitato, di concludere l'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti;

- g) per insufficiente disponibilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
- h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.>>.

Art. 10 sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 138/2011 è sostituito dal seguente:

<< **art. 15** concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'ordine cronologico è determinato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema GOLD.
2. I contributi sono concessi, sentito il parere del Comitato, entro il termine di centottantatanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo ovvero, nei casi di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, dalla data del ricevimento di tutta la documentazione e le informazioni richieste per l'espletamento delle attività istruttorie, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 7/2000. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo nei limiti di disponibilità di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Alle imprese interessate è data comunicazione dell'esaurimento delle risorse finanziarie, la quale interrompe i termini per la concessione del contributo.
3. Nel caso di sopravvenute risorse finanziarie in sede di assestamento del bilancio, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di deliberazione della Giunta regionale resa in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.
4. Le domande non istruite a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria o dei limiti derivanti dai patti di stabilità e crescita e per le quali non sia intervenuto il decreto di prenotazione delle risorse entro la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio entro il 31 dicembre e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.
5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute nell'anno di presentazione della domanda o con i fondi stanziati nell'anno successivo.
6. Le eventuali risorse finanziarie assegnate successivamente all'assestamento del bilancio sono destinate a finanziare le domande presentate nell'annualità successiva.
7. Il termine per la concessione del contributo è interrotto per effetto del preavviso di provvedimento negativo di cui all'articolo 14, comma 5.
8. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari, in particolare, la concessione dei contributi, il termine per la conclusione del progetto, il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.>>.

Art. 11 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'erogazione in via anticipata del contributo concesso di cui al comma 1 è richiesta prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.>>.

Art. 12 sostituzione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 138/2011 è sostituito dal seguente:

<< **art. 18** Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo

1. Fatte salve le spese impreviste intervenute ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera i), il soggetto beneficiario esegue l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto all'iniziativa ammessa a contributo, il soggetto beneficiario dà tempestiva e motivata comunicazione all'ufficio competente, che provvede alla valutazione ed all'approvazione eventuale delle variazioni, sentito il parere del Comitato qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e la variazione proposta.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, l'ufficio competente, qualora accerti in sede di rendicontazione la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, revoca o ridetermina il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato.
4. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, né della quota di contributo riconosciuta per le diverse iniziative finanziabili di cui all'articolo 5.
5. Per le spese di personale, non sono ammissibili variazioni di costo superiori al 20 per cento per ciascun addetto ovvero, nel caso di richiesta di inserimento di nuovi addetti nel progetto, superiori al 20 per cento del costo complessivo delle spese di personale ammesse a contributo.
6. La comunicazione di cui al comma 2 non è ammessa se presentata prima della concessione del contributo.>>.

Art. 13 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede la trasmissione della rendicontazione in formato cartaceo. Sono considerate presentate nei termini le rendicontazioni pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, purché inviate a mezzo raccomandata; ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione.>>;

b) il comma 7 è abrogato.

Art. 14 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano, in particolare:

a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

b) documentazione di spesa in originale ovvero copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;

c) la documentazione di cui ai commi 4 e 6, attestante il pagamento della documentazione di spesa;

d) copia del contratto stipulato con l'organismo di ricerca qualora non allegato alla domanda di contributo;

e) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), e) e g);

f) copia del foglio presenze del libro unico dell'impresa relativamente al personale dipendente impiegato nel progetto;

g) ulteriore documentazione prevista dal modello di presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 20, comma 6;>>;

b) al comma 2 le parole: <<lettere c), d), e), f) e h)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere d), e), f), g) e i)>>;

c) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: <<L'ufficio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata.>>.

Art. 15 modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 comma 2, lettere e), f) e g) per tutta la durata del progetto

e fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2;>>;
b) alla lettera d), dopo le parole: << comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<e comma 1 bis;>>.

Art. 16 modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;>>;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Per i due anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa i soggetti beneficiari rispettano i seguenti obblighi:

a) mantenere la sede o l'unità operativa nel territorio regionale, qualora l'importo liquidato sia di importo superiore a 50.000 euro;

b) non alienare o cedere a terzi a qualunque titolo i prototipi o i progetti pilota per i quali non è stato applicato il recupero di cui all'articolo 8, comma 3.

1 ter. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1 bis), i soggetti beneficiari, trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli.

1 quater. L'Ufficio competente verifica direttamente il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), c) e d).>>.

Art. 17 modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

<< f bis) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo.>>;

b) alla lettera g) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: <<ed i vincoli di destinazione di cui all'articolo 27, commi 1 ed 1 bis.>>.

Art. 18 modifiche all'Allegato C al decreto del Presidente della Regione 138/2011

1. All'allegato C del decreto del Presidente della Regione 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole:<<riferito all'articolo 13, comma 8>> sono sostituite dalle seguenti: <<riferito all'articolo 13, comma 9>>

b) nel titolo dell'allegato, le parole: <<e di priorità>> sono soppresse;

c) la nota numero 5 è sostituita dalla seguente:

<<5 Impresa che alla data di presentazione della domanda di contributo risulta iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) da non più di ventiquattro mesi; l'impresa deve essere iscritta all'AIA per la prima volta e il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'AIA e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro imprese nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di contributo.>>.

Art. 19 norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera b) e dal comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011, come modificati dall'articolo 14.

2. Per l'annualità 2013, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, tra i quali intercorrono non meno di trenta giorni, sono definiti con decreto del Direttore centrale attività produttive da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigiano.

Art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunque il 1° gennaio 2013 qualora pubblicato nel corso dell'anno 2012.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE